

323. — 1307, Maggio 30. — c. 115 t.^o — Il gran signore (connestabile) d' Armenia dichiara, in nome del re, di non aver più nulla a chiedere ai veneziani, avendo questi pagato quanto dovevano, e che perciò possono viaggiar sicuri secondo i trattati. (È in francese).

V. MAS-LATRIE, *loc. cit.*, 683. — LANGLOIS, *op. cit.*, 169.

324. — (1307), ind. V, Giugno 20. — c. 107 t.^o — Il doge risponde ad Egidio *de Peruns* ambasciatore di Carlo II Re di Napoli, nutrir Venezia sentimenti amichevoli verso il marchese d' Este, specialmente dopo la parentela da questo contratta col re, e ch' essa agirà sempre in conformità.

V. MINOTTO, *Doc. ad Ferrariam ecc.*, I, 136.

325. — 1307, ind. V, Giugno. — c. 107. — Buonmatteo de Recegno (o Reteugno) e Zambonino de Freganesco *iurisperiti ad iustitiam* del doge e del suo consiglio, esprimono il parere: non essere Aimerico procuratore del comune di Pirano tenuto a rispondere in giudizio a Pietro Dandolo di S. Luca, nella questione della metà della decima di *Petrezago* data in feudo al Dandolo dai conti di Gorizia.

V. MINOTTO, *Doc. ad Forumjulii ecc.*, 63.

326. — 1307, ind. V, Agosto 1. — c. 110 t.^o — Privilegio di cittadinanza interna ed esterna rilasciato a Bernardino e Rodolfo del fu Alberiguccio da Rimini e loro eredi. — Con bolla d' oro.

Data nel palazzo ducale di Venezia.

327. — 1307, ind. V, Agosto 5. — c. 111. — Commissione data da Ungaro degli Oddi podestà e dal comune di Padova ad Azzone da Teolo not. ed a Pietro di Zambono inviati a Venezia, in replica di quanto aveva risposto Zambonino de Freganesco all' esposizione dell' ambasciatore padovano Corrado de' Grimaldi. Risarciti i danni ai proprietari dei molini e fulloni di Leonardo Veniero e Marino Giustiniani, Padova non è obbligata a permettere la libera importazione ed esportazione dei grani e panni che i veneziani vi fanno lavorare; riconoscerà i diritti provati. L' antichissimo dazio di Lendinara fu sempre pagato dai veneziani; il marchese d' Este non poteva esentarneli, non essendone solo proprietario. Padova osservò quanto fu trattato a Monselice abrogando i nuovi dazi, non così Venezia; dimostri questa il dazio di Lendinara contrario alle trattative, e sarà tosto abolito. Gli uomini di Piove di Sacco pagarono al doge il lino per timore di rappresaglie; quelli di Cortenol pagano da molti anni perchè il doge non adempì a' suoi obblighi; lo faccia e sarà soddisfatto. Desista Venezia dal porre ostacolo alla navigazione del Brenta e del Bacchiglione contro ai trattati; le sue ragioni non sono accettabili.

Fatta nel palazzo del comune di Padova. — Testimoni: Gerardo dal Santo e Pietro dall' Albero cancellieri del comune. — Atti Giovanni di Pietro da Campolongo notaio e cancelliere del comune (v. n. 315 e 328).

328. — s. d., (1307, Agosto). — c. 112 t.^o — Risposta del doge agli amba-